

**REGOLAMENTO (UE) 2017/894 DELLA COMMISSIONE****del 24 maggio 2017****che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che ogni Stato membro è tenuto ad attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente all'allegato III del medesimo regolamento, il quale stabilisce disposizioni per l'istituzione di un sistema di sorveglianza. Il capitolo A, parte II, di tale allegato stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini; al medesimo capitolo, parte II, il punto 8.2 dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini rappresentativo dell'intera popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 600 animali nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 capi e ad almeno 100 animali per gli altri Stati membri.
- (3) A partire dall'introduzione del requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli obiettivi iniziali di mappatura dei genotipi degli ovini esposti a scrapie e di identificazione dei genotipi degli ovini resistenti alle TSE per ciascun paese sono stati raggiunti. La genotipizzazione casuale degli ovini è tuttavia ancora utile negli Stati membri che, in conformità all'articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'allegato VII, capitolo C, del medesimo regolamento, conducono un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE nelle rispettive popolazioni ovine e mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. A tali Stati membri la genotipizzazione casuale di parte della rispettiva popolazione ovina totale permette di valutare se il programma di allevamento di cui dispongono abbia l'impatto auspicato, ovvero aumentare la frequenza dell'allele ARR riducendo al contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.
- (4) L'allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE negli Stati membri e la parte 1, punto 1, del medesimo capitolo dispone che il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico. Il punto 1, secondo paragrafo, permette agli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento di decidere se consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento. Tale disposizione è utilizzata nei casi in cui il programma di allevamento di uno Stato membro sia mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere limitato agli Stati membri che dispongono un programma di allevamento e che consentono che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento.
- (5) Secondo il parere del 13 luglio 2006 relativo al programma di allevamento per la resistenza alle TSE negli ovini emesso dal gruppo di esperti sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare <sup>(2)</sup> (il «parere dell'EFSA») gli attuali requisiti stabiliti all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevedono la genotipizzazione casuale di 100 o 600 ovini l'anno a seconda della dimensione della popolazione ovina dello Stato membro, non paiono adeguati a monitorare l'impatto di un

<sup>(1)</sup> GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* (2006) 382, 1-46.